

Puglia

Legge regionale 11 febbraio 1999 n. 11 (Art. 46)

Disciplina delle strutture ricettive ex articoli 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro.

Publicata nel B.U. Puglia 19 febbraio 1999, n. 18.

Art. 46

Esercizi di affittacamere.

1. Sono esercizi di **affittacamere** le strutture composte da non più di sei camere, ubicate in non più di due appartamenti, ammobiliati, in uno stesso stabile, nei quali sono forniti, in forma professionale e continuativa, alloggio e, eventualmente, servizi complementari, come la ristorazione se svolta dal medesimo titolare di esercizio ⁽⁷⁾.
2. L'attività di **affittacamere** può essere svolta in forma complementare all'esercizio di ristoro ⁽⁸⁾.

(7) Comma così modificato dall'[art. 16, comma 1, lettera a\), L.R. 18 febbraio 2014, n. 6](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(8) Comma così sostituito dall'[art. 16, comma 1, lettera b\), L.R. 18 febbraio 2014, n. 6](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «Ove mai l'attività di **affittacamere** venisse svolta in forma complementare all'esercizio di ristoro, il titolare del medesimo è tenuto ad iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall'[art. 5 della legge n. 217 del 1983](#).».